



COMUNE DI CIMONE

Provincia di Trento.

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Approvato con delibera consiliare n. 37 dd. 25.11.1998

Capitolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Art. 1

Soggetti tenuti all'avviso di morte ed alla denuncia della causa di morte.

Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di cui per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblico dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni dal Comune dove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla Unità Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi dell'art. 1 - comma 8, secondo periodo - del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Art. 2

Denuncia della causa di morte in caso di autopsia o riscontro diagnostico.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 1) si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico, o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285: "Regolamento di Polizia Mortuaria".

Art. 3

Avviso di reato.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4
Medico necroscopo.

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dall'Ufficiale Sanitario.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, 10 del presente Regolamento e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 5
Rinvenimento di parti di cadaveri o resti mortali.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Ufficiale Sanitario.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto l'Ufficiale Sanitario, il quale è tenuto a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti allo stesso Sindaco ed alla Autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6
Autorizzazione al seppellimento.

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 dell'R.D. 09 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

Art. 7
Nati morti e prodotti abortivi.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra - uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Art. 8

Periodo ordinario di osservazione.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni: “Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di impianto terapeutico e norme sull’impiego dell’ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico”.

Art. 9

Protrazione del periodo ordinario di osservazione.

Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 8.

Art. 10

Riduzione del periodo ordinario di osservazione.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d’iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell’Ufficiale Sanitario il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l’Ufficiale Sanitario adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO III

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE.

Art. 12

Utilizzo ordinario.

Il Comune di Cimone dispone di un locale presso il Cimitero per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o luogo pubblico;

ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

I parenti, o quanti ne assumono le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alla lettera a) e b) che precedono.

Il Cimitero del Comune di Cimone può utilizzare altresì lo stesso locale adibito a camera mortuaria per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

Art. 13

Utilizzo speciale.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI.

Art. 14

Modalità di esercizio.

Il servizio trasporti funebri verrà disciplinato dal Comune di Cimone per il rispettivo territorio.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione-camera mortuaria o al Cimitero avviene di norma in carro chiuso avente le caratteristiche di idoneità previste dall'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 15

Trasporti durante il periodo di osservazione.

Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Modalità speciali.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere riposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della

malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

Orario.

L'orario del servizio funebre è il seguente:

ore 14.00-15.00 nel periodo invernale

dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nel periodo primaverile ed autunnale

ore 15.00-16.00 nel periodo estivo

Salvo che per motivazioni di carattere eccezionale, non verranno eseguiti servizi funerari nel pomeriggio di sabato, nel giorno della domenica nè festivi.

Art. 18

Percorsi.

Di regola i trasporti funebri devono seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero.

I cortei funebri non possono sostare lungo le strade né possono essere interrotti da persone o veicoli.

Art. 19

Caratteristiche del carro funebre.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Gli stessi devono avere le caratteristiche di idoneità previste dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 20

Autorimesse per carri funebri.

L'ubicazione, nonché la regolamentazione delle autorimesse per carri funebri sul territorio sono disposte secondo l'osservanza dell'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 21

Divieto di lavaggio e disinfezione dei carri in luoghi pubblici.

E' fatto assoluto divieto del lavaggio e della disinfezione dei carri funebri lungo le pubbliche vie e piazze e, in generale, in tutti i luoghi pubblici od accessibili al pubblico.

Art. 22

Trasporto entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune di Cimone in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal suddetto Comune è autorizzato dal Sindaco

secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Qualora il trasporto avvenga fuori dell'ambito comunale, il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 23

Trasporto di salme di deceduti per malattie infettive - diffuse.

Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 22 del presente Regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 28 e 29 seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30 del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 24

Trasporto di cadavere per la cremazione e delle ceneri.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 22.

Art. 25

Trasporto di salme nell'ambito degli stati aderenti alla convenzione di Berlino.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Commissariato del Governo e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Commissariato del Governo agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938, tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 26

Trasporto nel Comune di salme provenienti da paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.

Per il trasporto nel Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dei documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Commissario del Governo, che concede l'autorizzazione informandone la stessa Autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 27

Trasporto dal Comune di salme in paesi non aderenti alla convenzione di Berlino.

Per il trasporto dal Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Commissario del Governo della Provincia di Trento, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, della autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'Ufficiale Sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Commissario del Governo, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di Frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Commissario del Governo agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Art. 28

Caratteristiche della cassa in caso di trasporto.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, comunque fuori del territorio del Comune di Cimone la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm, se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio della cassa sia costituito da più facce che si trovino su piani

diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al Cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 29

Caratteristiche eccezionali della cassa in caso di trasporto.

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 30

Trattamento antiputrefattivo in caso di trasporto salma.

Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 31

Autorizzazione al trasporto.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del Decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 32

Trasporto salme a scopi scientifici.

Per il trasporto entro il territorio del Comune di Cimone e da Comune a Comune dei cadaveri

destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'Istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 33

Trasporto di ossa umane e di altri resti mortali.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 22, 25, 26 e 27, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 16, 19 e 23.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldata, recante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO.

Art. 34

Riscontro diagnostico ordinario.

Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n. 83, concernente norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad uno ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

L'Ufficiale Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 35

Riscontro diagnostico di cadaveri portatori di radioattività.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 36

Comunicazione risultati riscontri diagnostici.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 - settimo comma.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e s.m.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE.

Art. 37

Comunicazioni dei risultati delle autopsie.

I risultati delle autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, sono comunicati al Sindaco e da quest'ultimo all'Ufficiale Sanitario o agli Ufficiali Sanitari interessati per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per la eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed all'Ufficio Sanitario Locale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Art. 38

Autorizzazione all'imbalsamazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che trascorso il prescritto periodo di osservazione, la rilascia previa presentazione di :

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati medici del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO.

Art. 39

Articolazione del servizio cimiteriale.

Il servizio cimiteriale è esplicito nel Cimitero sito in frazione Covelo del Comune di Cimone.

Art. 40

Soggetti aventi diritto ad essere ricevuti nell'area cimiteriale.

Hanno diritto di sepoltura nel Cimitero di Cimone:

- le salme che hanno diritto alla sepoltura in una tomba privata del cimitero, sempre che possano esservi tumulate;
- le salme di persone decedute nel paese, qualunque sia stata in vita la loro residenza;
- le salme di persone decedute fuori dal Comune ma che in vita vi avevano la residenza;
- le salme di persone decedute in case di riposo poste fuori dal Comune ma che avevano in vita la residenza e che l'avevano cambiata in seguito al ricovero in tali istituti;
- le salme di persone già residenti nel Comune di Cimone che siano privi di tale requisito al momento del decesso purché sia presentata formale istanza scritta in merito, da chiunque vi abbia interesse, con specifica dichiarazione di accollo degli oneri e di ogni incombenza conseguente.

Art. 41

Manutenzione ordine e custodia del Cimitero.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'Ufficiale Sanitario controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 42

Registro delle autorizzazione al seppellimento.

Il Responsabile del servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui all'art. 6 del presente Regolamento; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra delle persone in cui i cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 43

Controllo e archiviazione registri.

I registri indicati nell'art. 42 devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 44

Piano cimiteriale.

Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala 1:100 del Cimitero di Cimone, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata quando siano creati nuovi Cimiteri quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE.

Art. 45

Rinvenimento ossa in occasione delle esumazioni.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 69 - quarto comma - e non richieste dai familiari per altra destinazione nel Cimitero, devono essere raccolte e collocate in idoneo luogo di mineralizzazione.

CAPO IX

INUMAZIONE

Art. 46

Campi di inumazione.

Il Cimitero ha campi di inumazione (fosse comuni) per la sepoltura nella terra; esse vengono accordate gratuitamente ai soggetti cui all'art. 40 del presente Regolamento. La loro durata non può essere inferiore al tempo di completa mineralizzazione.

Art. 47

Forma e classe dei campi di inumazione.

I campi comuni per le sepolture ordinarie ivi compresi le sepolture di cadaveri di età sotto i dieci anni, per i nati morti, i prodotti abortivi e morti per epidemie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e la utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 48

Obbligo di apposizione del cippo indicativo.

Ogni fossa nei campi di inumazione sarà contraddistinta a cura del privato da una croce portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto e verrà posto a cura del cantiere comunale, dopo aver coperto la fossa con la terra.

Art. 49

Caratteristiche della fossa per inumazione.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 1,80 metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, nella parte più profonda debbono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

Le fosse per i cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni, nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.

Art. 50

Caratteristiche delle casse per l'inumazione.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità sentito il consiglio superiore della Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51

Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

E' concessa la coltivazione di fiori e di piante ornamentali sulle fosse nei campi comuni, purchè di altezza inferiore di 0,90 m dal suolo e non accedano coi rami i limiti assegnati a ciascun tumulo, ne rechino danno od ingombro alle sepolture attigue.

Sarà consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, ghirlande, mazzi di fiori, ceri e simili, purchè siano decorosi e rispondenti al carattere del cippo, altrimenti verranno rimossi senza bisogno di avvertimento.

CAPO X

LAPIDI E CIPPI.

Art. 52
Posa di lapidi o cippi.

E' data facoltà di apporre sulle sepolture sia private che nei campi comuni a cura e spese degli interessati una lapide o degli altri segni funebri quali croci in ferro od altro.

La posa di lapidi e/o cippi va fatta sempre dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune e pagamento di una cauzione i cui all'allegato "A".

Alla domanda di richiesta collocamento lapide dovrà essere allegato un elaborato progettuale con indicazione delle misura della lapide.

La cauzione sarà svincolata dopo che il cantiere comunale avrà accertato che la posa della lapide e/o cippo è conforme all'autorizzazione rilasciata.

Art. 53
Materiali per le lapidi.

I materiali usati per le lapidi devono essere marmo o pietra o metallo inalterabile. Non sono ammessi lavori in cemento, in pietra artificiale con imitazioni della pietra o del marmo. L'apposizione dovrà avvenire di norma non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla sepoltura.

Il Comune non risponde di danni che venissero causati nel suddetto lasso di tempo derivanti dall'effettuazione delle operazioni di scavo limitrofe.

L'autorizzazione alla posa di lapidi è comunque subordinata al completamento dell'eventuale sepoltura adiacente.

Art. 54
Misure delle lapidi.

Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come sotto specificato. Nel caso non siano rispettate tali misure il Sindaco può far rimuovere i segni funebri senza alcun obbligo di preavviso e senza alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere.

Le misure delle lapidi poste nei campi comuni sono le seguenti (allegato "A" parte 1):

- lunghezza = 120 cm.
- larghezza = 60 cm
- altezza = fino a 100 cm.(massima dal livello del terreno)

Le lapidi poste su sepolture private in terra sono le seguenti (allegato "A" parte 2)

- lunghezza = 280 cm.
- larghezza = 250 cm
- altezza = fino a 145 cm.(massima dal livello del terreno)

Art. 55
Allineamento.

Nella messa in opera delle lapidi nei campi comuni e per le sepolture private in terra deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti e rispettare le distanze che da lapide a lapide sarà di 0.80 m. per i campi comuni e di 0,35 m. per le sepolture private in terra.

Art. 56
Numero del cippo o della sepoltura privata.

Sulle lapidi deve essere inciso chiaramente il numero della sepoltura che sarà rilevato dai registri dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto numero deve essere apposto con materiale inalterabile

nella parte inferiore sinistra della lapide. Nel caso di più sepolture private adiacenti sulle quali sia posta un'unica lapide, questa deve riportare tutti i numeri delle sepolture.

Art. 57
Vigilanza artistica.

Il Sindaco si riserva di far rimuovere a totali spese dei privati lapidi o monumenti o opere funerarie di qualsiasi genere quando si verificano palesi scordanze di stili e maniere decorative, in casi di brutture e sconci artistici, in casi contrari all'estetica e al pubblico decoro. Tali casi sono segnalati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 58
Epigrafi, iscrizioni.

Le epigrafi devono essere in lingua italiana, fatta eccezione per i nomi di persona e località. E' permessa la lingua latina e per gli stranieri la loro lingua, le epigrafi devono avere semplice tenore e breve lunghezza.

Art 59
Lapidi provvisorie.

La posa di lapidi provvisorie è concessa a rischio dell'interessato e su autorizzazione rilasciata dal Comune, nulla dovendo questi per eventuali danni che vi venissero accidentalmente arrecati.

L'autorizzazione è comunque subordinata al completamento della sepoltura adiacente.

Le dimensioni delle lapidi provvisorie dovranno sempre e comunque rispettare le dimensioni previste dall'art. 54 del presente regolamento.

Art. 60
Coltivazione di fiori e piante.

E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture comuni o private in terra, purchè non oltrepassino l'altezza di 0,90 m. dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio. Ad avviso verbale dell'esistenza di ciò sarà cura del personale comunale riportare in ordine la sepoltura.

Art. 61
Collocamento di oggetti mobili.

E' consentito il collocamento di oggetti mobili, quali vasi, ritratti, lumi e ceri o statue purchè decorosi e rispondenti alla severità dell'ambiente, in caso contrario sono rimossi senza l'obbligo di alcun avviso. Gli oggetti rimossi sono tenuti in deposito per un periodo di sei mesi a disposizione degli interessati. Trascorso tale periodo passano a completa disposizione del Comune e sono demoliti.

Art. 62
Manutenzione ornamenti e lapidi.

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o comunque a fine di lucro aventi carattere generale ed abituale, diretta alla manutenzione e alla

ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei materiali relativi.

Art. 63

Rimozione di lapidi nei campi comuni e nelle sepolture private.

I materiali e le opere esistenti sulle sepolture private e su quelle comuni, alla scadenza o al termine della rotazione ordinaria nei campi, passano a completa disposizione del Comune che ne diventa proprietario senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. Può essere eccezionalmente autorizzato il recupero, per il reimpiego in altra sepoltura, del materiale che si presenta in ottimo stato di conservazione o di opere di notevole valore. E' consentito il reimpiego dei materiali nel cimitero del Comune purchè adatti alla nuova sepoltura.

Art. 64

Ritiro di lapidi.

Gli interessati al recupero dei materiali possono farlo previa comunicazione scritta diretta al Sindaco. Gli interessati sono tenuti a dichiarare l'uso che ne faranno. Il ritiro è eseguito a cura e spese degli interessati.

ART. 65

Reimpiego delle lapidi.

Sono vietati i reimpieghi di materiali o lapidi che possono comportare anche solo il sospetto di una speculazione.

Art. 66

Demolizione.

Le lapidi e tutti i materiali passati a disposizione del Comune sono demoliti all'atto della rimozione da parte del personale del Servizio funerario. E' consentito a cura del Comune, nel cimitero od in altro luogo adeguato, il recupero delle opere aventi notevole valore artistico o storico che possono essere usate per costruzioni, manutenzioni, abbellimenti o riparazioni del cimitero. Il giudizio relativo è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 67

Uso dei materiali recuperati.

Su istanza al Sindaco potrà essere consentita la decorazione di una tomba in campo comune mediante l'impiego in tutto o in parte del materiale proveniente dalla rimozione di altra tomba. Tale operazione è effettuabile esclusivamente nel caso in cui le persone richiedenti dimostrino il loro stato di indigenza.

Art. 68

Lapidi di sepolture private scadute, rinunciate o revocate, di notevole valore.

La Giunta Comunale può stabilire che lapidi o monumenti non possano essere rimosse dalle sepolture private scadute, rinunciate o revocate, in quanto di notevole valore storico o artistico. Il nuovo concessionario deve impegnarsi a conservare dette lapidi o monumenti e a curarne la manutenzione. In occasione di revoca, il Comune diviene proprietario delle lapidi e la Giunta Comunale ne stabilisce il valore addebitandolo al nuovo concessionario secondo un prezzo stimato in rapporto alla durata della concessione. In occasione di rinuncia il prezzo della lapide, stabilito

come sopra, è corrisposto, dal Comune, al vecchio concessionario.

Art. 69

Danni.

Il Comune non è responsabile per danni provocati a lapidi o monumenti da cause di forza maggiore, quali alluvioni, terremoti, guerre ecc. Il Comune è responsabile dei danni provocati dal proprio personale.

Art. 70

Modalità e condizioni delle concessioni

Le concessioni delle tombe di famiglia sono a tempo determinato ed hanno la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Scadute le concessioni gli interessati dovranno chiederne la conferma; ciò perché consti sempre al Comune che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la tomba cadrà nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte del Comune e si dovrà affiggere apposito avviso all'albo comunale per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla perizia di stima del valore della tomba al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro diritti.

Quando sia estinta una famiglia in tutti i gradi di parentela previsti dall'articolo 56 osiano cessati l'ente o la fondazione concessionaria, il Comune trascorsi 25 anni dalla estinzione della famiglia o rispettivamente dell'ente o fondazione potrà disporre liberamente della tomba.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 71

Manutenzione delle tombe di famiglia.

La manutenzione delle tombe di famiglia, ivi compresa quella del tetto delle tombe medesime, è ad esclusivo carico dei concessionari.

Nessun lavoro potrà essere eseguito dai concessionari né all'interno, né all'esterno delle tombe, senza il preventivo assenso del Comune.

In caso di mancata manutenzione e qualora i lavori necessari non vengano eseguiti entro il termine stabilito in apposito invito scritto, il Comune potrà provvedere direttamente alla loro esecuzione e porrà a carico dei concessionari la spesa sostenuta, i quali sono tenuti, in solido, al rimborso. Nel caso di mancato rimborso il Comune provvederà al recupero del credito mediante riscossione coattiva nelle forme di legge.

Art. 72

Concessione delle tombe di famiglia.

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti e fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.
6. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 73

Tumulazione nelle tombe di famiglia.

La tumulazione nelle tombe di famiglia in concessione di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche uno solo dei concessionari e vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 74

Lampade votive e decorazioni.

E' consentita la collocazione di lampade votive, decorazioni, abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi della tomba di famiglia. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 75

Divieto di cessione.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

CAPO XI

CREMAZIONE.

Art. 76

Gratuità del servizio.

Ai sensi dell'art. 12 - quarto comma - del D.L. 31 agosto 1987 n. 359: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", convertito in Legge 29 ottobre 1987 n. 440, la cremazione è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata dal capo IX del presente Regolamento.

Fermo restando l'obbligo di ricevere nel Cimitero le salme o le ceneri delle salme dei soggetti di cui all'art. 40, in caso di cremazione il Comune è tenuto a rimborsare all'ente gestore del servizio il costo per la cremazione delle salme di persone che al omento del decesso avevano la residenza nel Comune, tranne i casi in cui queste siano decedute in Comune provvisto di crematorio ed ivi vengano cremate o abbiano diritto di seppellimento in sepolture private nel Comune in cui la salma viene cremata.

Art. 77

Autorizzazione alla cremazione.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al 1° comma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata di certificato in carta libera redatto dal medico curante, o dal medico necroscopo, con firma autenticata dall'Ufficiale Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 78

Trasporto di urne cinerarie.

Il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni dell'Ufficiale Sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 79

Consegna di urne cinerarie.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari.

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Le urne cinerarie devono essere in materiale resistente ed infrangibile e tali da essere soggette a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

CAPO XII

ESUMAZIONI

Art. 80

Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono decorso un periodo di almeno anni 10 dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Art. 81

Esumazioni straordinarie.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario. Salvo i casi ordinati dell'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- b) quando trattasi di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Ufficiale Sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 82

Esumazioni autorizzate per conto di interessati privati.

Per le esumazioni di salme autorizzate per conto di interessati privati saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa prevista dal presente Regolamento.

Art. 83

Vilipendio di resti mortali.

Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del C.P.

CAPO XIII

NORME GENERALI DI VIGILANZA.

Art. 84

Autorità di vigilanza.

La vigilanza sul Cimitero spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nel Cimitero siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali che regolano la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPO XIV

POLIZIA DEL CIMITERO.

Art. 85

Divieto di accesso.

Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel Cimitero soltanto per servizio.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi, o peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba di propri familiari.

Art. 86

Tenuta dei viali centrali e laterali.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno, a opera e cura del cantiere comunale, raccolte e depositate in luogo idoneo.

Art. 87

Decoro delle tombe.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere, con speciale cura il decoro delle tombe medesime, delle lapidi, delle croci, dei cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto od in ordine, sarà cura del cantiere comunale ritirarli o distruggerli e usarli per costruzioni nel Cimitero, qualora non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate, entro un mese dal ricevimento di apposito invito scritto

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in genere, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private, abbandonate per l'incuria o per morte dei concessionari.

Art. 88

Divieto di asportazione di materiale, di danno o sfregio ai Cimiteri.

E' vietato asportare dai Cimiteri fiori, arbusti o corone nonché materiali od oggetti

ornamentali.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità.

Art. 89

Presenza alle esumazioni straordinarie.

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

Contegno indecoroso.

Chiunque nell'interno dei Cimiteri tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche ove occorra accompagnato. Restano comunque salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XV

SANZIONI.

Art. 91

Sanzioni.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961 n. 603 e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1961 n. 689.

CAPO XVI

TARIFFE.

Art. 92

Tariffe.

Le tariffe dei diritti e delle concessioni cimiteriali previste dall'Allegato "A" del presente Regolamento, sono aggiornate annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT.

CAPO XVII

NORME TRANSITORIE.

Art. 93
Funzioni igiene e sanità.

Le competenze attribuite nel presente Regolamento previste dagli artt. 1- II comma - e 37 II comma (titolarità a ricevere le informazioni e le denunce di morte per malattia infettiva) e le funzioni affidate all'Ufficiale Sanitario hanno efficacia fino a quando non sarà disposto, ai sensi dell'art. 69 della L.P. 29.8.1983 n. 29, il trasferimento alle UU.SS.LL delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, tra le quali sono comprese quelle di polizia mortuaria.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 94
Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Allegato "A"

TABELLA DEI DIRITTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Con delibera consigliere n. 34/2002 è stato deliberato di modificare la tabella allegato "A" del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nel modo seguente:

Allegato "A"

TABELLA DEI DIRITTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

– apertura e chiusura tomba su campi comuni	euro	26
– apertura e chiusura tomba di famiglia	euro	52
– esumazione straordinaria richiesta da privati	euro	516
– seppellimento di salma di persona residente in altro Comune con esclusione di persone decedute in case di riposo o istituti di assistenza	euro	516
– assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità giudiziaria	euro	155
– vigilanza di operai per partenza o arrivo salme da e per altri Comuni	euro	52
– ricomposizione resti in cassetta di zinco	euro	155
– fornitura cassetta di zinco per resti mortali	euro	26
– collocamento lapide definitiva posta nei campi comuni	euro	26
dimensioni (parte 1):		
altezza fino a cm 100		
larghezza cm 60		
lunghezza cm 120		
perimetrazione cm 60 x 120		
- collocamento lapide su sepolture private in terra dimensioni (parte 2)	euro	26
altezza fino a cm 145		
larghezza cm 250		
lunghezza cm 120		
perimetrazione cm 250 x 120		
– collocamento lapidi ricordo sui muri perimetrali da parte del Cantiere Comunale dalle dimensioni di cm 15 per cm 30 in apposito sito	euro	52
– autorizzazione posa cippo lapideo provvisorio ed eventuale perimetrazione “giardino” con cordonata di dimensioni cm 60x120	euro	26
– prestazioni del personale per servizi straordinari	euro/ora	26
– cauzioni per posa lapidi e cippi su campi comuni:		

- lapidi	euro	155
- cippi	euro	77
- cauzioni per posa lapidi e cippi su sepolture private in terra:		
- lapidi	euro	155
- cippi	euro	77

.....

INDICE

CAPO I	–	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
CAPO II	–	Periodo di osservazione dei cadaveri
CAPO III	–	Deposito di osservazione - camera mortuaria - sala per autopsie
CAPO IV	–	Trasporto dei cadaveri
CAPO V	–	Riscontro diagnostico
CAPO VI	–	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere
CAPO VII	–	Disposizioni generali sul servizio del Cimitero
CAPO VIII	–	Ossario comune
CAPO IX	–	Inumazione
CAPO X	–	Tumulazione
CAPO XI	–	Cremazione
CAPO XII	–	Esumazioni
CAPO XIII	–	Norme generali di vigilanza.
CAPO XIV	–	Polizia del Cimitero
CAPO XV	–	Sanzioni
CAPO XVI	–	Tariffe .
CAPO XVII	–	Norme transitorie.
CAPO XVIII	–	Disposizioni finali
ALLEGATO A)	–	Tabella dei diritti per servizi cimiteriali

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 novembre 1998 con deliberazione n. 37.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pierluigi Fasanelli
